

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B	2022 05 20	2019 01 01	9999 99 99

## GENERALITÀ

### REGOLAMENTO (UE) 2017/2401

Il 12 dicembre 2017 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europa hanno approvato il Regolamento (UE) 2017/2401, in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento per le operazioni di cartolarizzazione (di seguito Reg.), che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013.

Il Reg. si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 su tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute da un ente. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2019 gli enti devono continuare ad applicare il quadro precedente, in particolare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 che si applicavano prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2401, a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione in essere da essi detenute alla data di applicazione del presente regolamento.

A partire dal 1 gennaio 2020 le nuove disposizioni dovranno essere applicate a tutte le posizioni in essere.

Ai fini segnaletici le novità segnaletiche sono state recepite nella versione 2.9.1 del D.P.M che decorre da marzo 2020. Fino a tale data le operazioni di cartolarizzazioni vanno segnalate nel seguente modo:

- Operazioni di cartolarizzazione emesse entro il 31 dicembre 2018: si continua ad applicare integralmente gli schemi ITS della versione 2.8 del D.P.M;

- Operazioni di cartolarizzazione emesse a partire dal 1° gennaio 2019: si applicano gli schemi ITS della versione 2.8 del D.P.M ad esclusione del C 12.00, C 13.00, C 19.00 e C 20.00.

Il nuovo framework prevede che le posizioni verso la cartolarizzazione possano essere trattate secondo metodologie diverse (art. 254). Ai fini sostanziali conformemente a detto articolo ogni posizione dovrà essere trattata secondo una delle metodologie previste (SEC-IRBA; SEC-SA e SEC-ERBA). Ai fini segnaletici, invece, gli ITS prevedono nei “memorandum items” del template C 14 01 che ogni posizione sia rilevata secondo le metodologie SEC-SA e SEC-ERBA.

A tal fine la procedura PUMA:

- documenta le metodologie di determinazione del requisito prudenziale SEC-SA e SEC-ERBA; la metodologia SEC-IRBA rimane a carico aziendale;
- ha sviluppato appositi trattamenti che calcolano i fattori di ponderazione per entrambe le metodologie suddette memorizzando i relativi fattori di ponderazione applicabili e il fattore di ponderazione definitivo utile al calcolo dei requisiti patrimoniali;

Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale sul rischio di credito per le cartolarizzazioni durante il periodo transitorio (fino al 31/12/2019) sono previsti due trattamenti alternativi:

1. per le FTO relative ad operazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 31/12/2018, devono essere eseguite ancora le funzioni F26\_1\_1 (se cartolarizzazioni proprie), F26\_2 (se cartolarizzazione di terzi) e F26\_3 (se posizioni ri-cartolarizzate) opportunamente modificate fino al 31/12/2019;
2. per le FTO relative ad operazioni i cui titoli sono stati emessi dal 1/1/2019 devono essere eseguite le funzioni extra-tabellari F28\_1, F28\_2 e F28\_3 post Aca al fine di determinare i fattori di ponderazione ai sensi del reg. 2014/2017.

A partire dal 1 gennaio 2020 saranno abrogate le funzioni F26\_XX e a tutte le operazioni in essere saranno applicate le funzioni F28\_XX.

## **REGOLAMENTO (UE) n°557/2401 E REGOLAMENTO (UE) n° 558/2401**

In data 31 marzo 2021 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europa hanno approvato il regolamento (UE) 2021/558, in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento per le operazioni di cartolarizzazione, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, e il Regolamento (UE) 2021/557 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19, che modifica il regolamento (UE) 2402/2017.

Il regolamento 558/2021 all'articolo 269 bis introduce il concetto di "cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate" e prevede per tali operazioni un trattamento prudenziale differenziato, in caso di applicazione del SEC-SA e del SEC-ERBA (trattati nella documentazione PUMA). In particolare in tale articolo:

- al paragrafo 2 viene indicato che *"il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate è calcolato conformemente all'articolo 254 o all'articolo 267. Il fattore di ponderazione del rischio è soggetto a una soglia minima del 100 %, salvo ove si applichi l'articolo 263"*.
- al paragrafo 3 viene indicato che *"in deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti assegnano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alla posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate, salvo ove si applichi l'articolo 263"*.

Inoltre, il regolamento 558/2021 ha rivisto le condizioni per l'applicazione dell'articolo 270 e ha introdotto il nuovo articolo 494 quater che prevede che *"in deroga all'articolo 270, un ente cedente può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione senior a norma degli articoli 260, 262 o 264, ove siano soddisfatte entrambe le*

*condizioni seguenti: a) la cartolarizzazione è stata emessa prima del 9 aprile 2021; b) alla data dell'8 aprile 2021, la cartolarizzazione soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 270 applicabili a tale data".*

Il regolamento 557/2021 estende la definizione di STS anche alle operazioni di cartolarizzazione sintetiche (sezione 2 bis) con delle particolarità rispetto alle operazioni di cartolarizzazioni tradizionali e introduce il concetto di SES (margine positivo sintetico) riservandogli un trattamento prudenziale particolare. Tali regolamenti si applicano a decorrere dal 30 giugno 2021 su tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute da un ente, tranne per quanto riguarda l'applicazione del trattamento prudenziale particolare del SES che si applica a partire dal 10 aprile 2022 (data contabile 30 giugno 2022) come previsto nell'art. 2 del regolamento 558/2021.

## **INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'INPUT CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI**

Durante il periodo transitorio rimane un input parzialmente differenziato in base al trattamento da applicare ai record delle posizioni verso la cartolarizzazione.

### **1) INPUT COMUNE A ENTRAMBI I TRATTAMENTI**

**REGIME TRANSITORIO - ANTE 31/12/2018 di TCOR38 - TAVOLA DELLE  
CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI** da valorizzare per  
identificare il regime da applicare alla posizione verso la cartolarizzazione:

0 = SI

1 = NO.

## **LE LINEE DI LIQUIDITÀ**

Sulla FTO 09541.10 (fido specifico) è richiesto la **variabile 05304 - LINEE DI  
LIQUIDITÀ PER CARTOLARIZZAZIONI** che presenta il seguente dominio:

0 = NO

1 = LINEA DI LIQUIDITÀ IDONEA - FATTORE DI CONVERSIONE PARI A 0%

2 = LINEA DI LIQUIDITÀ IDONEA - ALTRE

3 = LINEA DI LIQUIDITÀ NON IDONEA.

Le condizioni per l'idoneità e per l'applicazione di un fattore di conversione pari allo 0% sono indicate nel CRR art.255 per le posizioni relative ad operazioni originate ante 31/12/2018, nell'art. 248.1 del reg. 2401/2017 per le nuove operazioni del 2019.

### **DEDUZIONE DAI FONDI PROPRI**

Le posizioni verso la cartolarizzazione ponderate al 1250% possono essere dedotte dai fondi propri in alternativa al calcolo del relativo requisito patrimoniale.

Per avvalersi di tale facoltà le aziende devono valorizzare a 1 la variabile CARTOLARIZZAZIONI – POSIZIONI PONDERATE AL 1250% (DEDUZIONE DAI FONDI PROPRI) della **TCOR38 - TAVOLA DELLE**

**CESSIONI/OPERZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI**. L'attivazione dell'opzione implica la deduzione dai fondi propri di tutte le tipologie di posizioni (sia titoli che altre forme tecniche), indipendentemente dal grado di subordinazione (junior, mezzanine o senior), purché ponderate al 1250%, e può essere applicata o meno a livello di singola operazione di cartolarizzazione. Queste posizioni non sono soggette ai limiti di concentrazione.

### **2) PARTICOLARITÀ PER LE OPERAZIONI ORIGINATE ANTE 31/12/2018 CON TRATTAMENTO IN DEROGA FINO AL 31/12/2019**

### **ATTIVITÀ ROTATIVE CON CLAUSOLA DI RIMBORSO ANTICIPATO**

La normativa prevede un trattamento particolare per le cartolarizzazioni di attività rotative con clausola di rimborso anticipato. Per l'individuazione delle attività rotative cedute nell'ambito delle suddette cartolarizzazioni è richiesta

l'alimentazione, sulle FTO interessate<sup>1</sup>, del **DGT ATTIVITÀ ROTATIVE PER CALCOLO REQUISITO AGGIUNTIVO (variabile 05740)**.

L'informazione sull'esistenza di una clausola di rimborso anticipato, controllata o non controllata, è contenuta nell'elemento "CLAUSOLA RIMBORSO ANTICIPATO" della TCOR38.

### **INFORMAZIONI PER METODO LOOK-THROUGH (regime transitorio)**

Per le aziende che intendano beneficiare di eventuali ponderazioni migliorative che possano derivare dall'applicazione del metodo look-through, sono previste due informazioni di input:

- coefficiente di concentrazione;
- fattore di ponderazione minimo applicabile alla tranche (numerico di 4, con valori compresi tra 0 e 1250). Il valore 0 deve essere alimentato nel solo caso in cui tutte le tranche siano prive di rating.

Per le posizioni verso la cartolarizzazione in titoli tali informazioni sono richieste nella tabella di corredo TCOR28, a fronte del relativo codice ISIN<sup>2</sup>; per le garanzie rilasciate e le linee di liquidità sono invece previsti le variabili **05747 – COEFFICIENTE DI CONCENTRAZIONE** e **05749 – FATTORE DI PONDERAZIONE MINIMO** sulle forme tecniche di rapporto 01401.02/04 e 09541.10.

La presenza del "coefficiente di concentrazione" viene assunta dalla procedura come indicatore del rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'applicazione del metodo look-through alla tranche considerata (cfr. CRR art. 252-253) e presuppone l'alimentazione delle FTO relative alle attività cedute

<sup>1</sup> Allo stato attuale il Gruppo interbancario ha ritenuto che la 01131.56 sia l'unica FTO nella quale possono essere alimentate attività rotative cedute nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione con clausola di rimborso anticipato.

<sup>2</sup> È bene notare che per le posizioni verso cartolarizzazione oggetto di ri-cartolarizzazione (individuate dal valore 4 della variabile 05781) gli attributi 'coefficiente di concentrazione' e 'fattore di ponderazione minimo' della TCOR28 devono essere alimentati con riferimento alla cartolarizzazione originaria e non alla ri-cartolarizzazione.

nell'ambito della cartolarizzazione, anche nel caso in cui questa non è strettamente necessaria per altri ambiti informativi (FTO 01517 o 01519<sup>3</sup>).

### **3) PARTICOLARITÀ PER LE OPERAZIONI ORIGINATE POST 1/1/2019 CON TRATTAMENTO AI SENSI DEL REG. 2401/2017**

Ai sensi del Reg. 2401/2017, la ponderazione delle posizioni verso le operazioni di cartolarizzazione deve essere calcolata secondo uno dei metodi previsti nell'articolo 254: SEC-IRBA, SEC-SA e SEC-ERBA. I tre approcci sono completati dall'***Internal Assessment Approach (IAA)***.

La banca deve applicare le metodologie secondo un approccio sequenziale (c.d. **gerarchia degli approcci**) in base alla disponibilità delle informazioni che possiede sulla struttura della cartolarizzazione, nella seguente successione: SEC-IRBA, SEC-SA e SEC-ERBA.

Solo quando un metodo non è applicabile si può utilizzare il successivo.

L'articolo 254 prevede **due deroghe** alla gerarchia degli approcci:

- **Obbligatoria:** la banca **deve sempre utilizzare il SEC-ERBA in luogo del SEC-SA** nei seguenti casi:
  - ✓ in caso di esposizioni STS, se l'applicazione del SEC-SA comporta un *risk weight* superiore al 25%;
  - ✓ in caso di esposizioni non STS, se l'applicazione del SEC-SA comporta un *risk weight* superiore al 25% o l'applicazione del SEC-ERBA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 75%;
  - ✓ esposizioni il cui il sottostante siano *auto loans*, *auto leases* oppure *equipment leases*.

<sup>3</sup> Qualora la banca non svolga attività di servicing o non abbia acquistato tutte le passività emesse dal veicolo o non rientri in una delle casistiche relative agli schemi di investimento per le grandi esposizioni per le quali l'alimentazione delle FTO 01519 risulterebbe indispensabile, l'alimentazione delle stesse non è necessaria nel caso in cui, a fronte di posizioni verso cartolarizzazioni di terzi, si preferisca alimentare direttamente nella TCOR38 il "fattore di ponderazione medio ponderato".

Tutte le esposizioni per le quali non è possibile determinare il requisito patrimoniale utilizzando uno dei metodi di cui sopra devono essere **ponderate al 1250%**.

- **Facoltativa:** nei casi diversi da quelli sub 1) la banca può decidere di applicare il SEC-ERBA invece del SEC-SA per tutte le cartolarizzazioni retate previa notifica all'autorità competente.

La documentazione PUMA è stata sviluppata solo con riferimento ai metodi SEC-SA e SEC-ERBA coerentemente con quanto avviene per il rischio di credito, dove le metodologie IRB non sono trattate.

Nonostante i metodi SEC-SA e SEC-ERBA siano alternativi ai fini della determinazione del requisito prudenziale, è necessario ai soli fini segnaletici (template C14, colonne dei memorandum items) eseguirli contemporaneamente e determinare il risk weight specifico di entrambe le metodologie (SEC-SA e SEC-ERBA).

## **MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI**

Ai sensi del Reg. 2401/2017, per poter assegnare alle esposizioni verso la cartolarizzazione una precisa ponderazione sulla base dei diversi approcci (le fasi extra-tabellari F28\_XX sono utili alla determinazione dei diversi risk weight) è necessario conoscere i seguenti parametri regolamentari: parametro W; parametro KA; parametro KSA; parametro V; fattore di ponderazione medio ponderato; RWA del portafoglio cartolarizzato; punto di attacco; punto di distacco; parametro KSSFA (KA).

Tali informazioni possono essere calcolate dal processo PUMA o devono essere fornite in input a seconda del valore del digit di TCOR38 - MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI con il seguente dominio:

**0 = NON APPLICABILE**

**1 = CALCOLO DEI PARAMETRI REGOLAMENTI DA FTO DI DETTAGLIO ALIMENTATE**



**2 = PARAMETRI REGOLAMENTARI FORNITI IN INPUT DALL'AZIENDA (FTO di dettaglio alimentate o meno)**

**3 = ALTRI CASI – Utilizzo rating esterni.**

Attraverso tale digit la soluzione PUMA garantisce all'ente segnalante di decidere come reperire le informazioni dei parametri regolamentari: utilizzare i parametri calcolati sulle FTO di dettaglio (FTO di rapporto con variabile 05781=1,4; 01517.XX; 01519.XX) oppure fornire in input i dati alimentando opportunamente le variabili di TCOR38/TCOR76.

Con il valore "1" i parametri necessari al calcolo del requisito per il rischio di cartolarizzazione risultano essere prodotti dall'esecuzione della funzione extra-tabellare F28\_1. I risultati della suddetta funzione sono trascritti per i parametri che si applicano all'intera cartolarizzazione nella TCOR38 mentre per quelli relativi alle singole posizioni verso la cartolarizzazione direttamente sui record delle FTO relative alle posizioni stesse. Successivamente devono essere eseguite le funzioni extra-tabellari F28\_2 e F28\_3 per il calcolo del fattore di ponderazione.

Devono essere alimentati le variabili:

- ✓ **«Grado seniority – 05713»** in input sulle FTO delle posizioni verso la cartolarizzazioni diverse dai titoli, nella TCOR76 per le posizioni verso in titoli e nella TCOR77 per le posizioni verso la cartolarizzazioni di terze;
- ✓ **«Durata del segmento – 05713»** in input sulle FTO delle posizioni verso la cartolarizzazioni diverse dai titoli e nella TCOR76 per le posizioni verso la cartolarizzazioni in titoli;

Con il valore "2" i parametri necessari al calcolo del requisito per il rischio di cartolarizzazione sono sempre e solo quelli presenti in TCOR38 e TCOR76 (sia se sono alimentate le FTO di dettaglio sia se non lo sono). La funzione extra-tabellare F28\_1 non deve essere eseguita mentre devono essere eseguite le funzioni extra-tabellari F28\_2 e F28\_3 per il calcolo del fattore di ponderazione.

Con il valore “3” se si applica il metodo del SEC-ERBA deve essere eseguita la sola funzione F28\_2 (non deve essere eseguita la funzione F28\_3) e i parametri necessari al calcolo del requisito per il rischio di cartolarizzazione sono sempre e solo quelli presenti in TCOR76; altrimenti le posizioni verso la cartolarizzazioni assumono un RW ante CRM pari a 1250%.

Con il valore “2” e “3” devono essere alimentate le seguenti informazioni di input sia sulle FTO delle posizioni verso la cartolarizzazioni diverse dai titoli sia nella TCOR76 per le posizioni verso la cartolarizzazioni in titoli:

**GRADO SENIORITY - VARIABILE 05713**

**PUNTO DI ATTACCO - VARIABILE 05613**

**PUNTO DI DISTACCO – VARIABILE 05614**

**DURATA DEL SEGMENTO - VARIABILE 05713**

**PARAMETRO KSSFA(KA) - VARIABILE 05616.**

La procedura in ACA imposta la variabili 05725=1250 per tutte le posizioni verso operazioni di cartolarizzazione poi attraverso le funzioni F28 viene verificata la possibilità di applicare le ponderazioni previste dalle specifiche metodologie.

Con l'applicazione del nuovo regime la determinazione della classe di merito avviene in fase ACA ma la determinazione del RW utile al calcolo dei requisiti patrimoniali è demandata all'esecuzione delle funzioni F28\_XX.

### **GRADO DI SENIORITY**

Al fine di eseguire la funzione extra-tabellare F28\_1 è necessario ordinare, tutte le posizioni verso la cartolarizzazione di ogni operazione di cartolarizzazione (sia quelle detenute dall'ente segnalante sia quelle detenuti da terzi) per grado di seniority (grado di assorbimento delle perdite); pertanto è necessario alimentare:

- La variabile **05713 - GRADO DI SENIORITY** sulle FTO delle attività per cassa con variabile 05781=2 diverse dalle 01063.02/11 e 01079.02, sulle FTO 01401.XX (crediti di firma), sulle le FTO con variabile 05304<>0 (linee di liquidità) e sulle FTO dei derivati (01568.02/06, 01593.01/05, 01594.01/05/99 e 01597.01/05/09);

- l'attributo **GRADO DI SENIORITY** di **TCOR76** per i titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione (sia i per le posizioni detenute dall'ente che quelli detenuti da terzi);
- l'attributo **GRADO DI SENIORITY** di **TCOR77** per le linee di liquidità e altre posizioni verso la cartolarizzazione diverse dai titoli detenute da terzi.

Il grado di seniority va alimentato in modo crescente (da 1 a N) dove il valore più basso indica la seniority maggiore.

A titolo di esempio, si ipotizzi che a fronte di un'operazione di cartolarizzazione vengano emessi titoli di tipologie differenti (A, B, C, D), ordinati per priorità decrescente di rimborso, e un finanziamento E subordinato a tutte le tranche. In tal caso in TCOR76 per il titolo di tipo A (priorità massima nel rimborso) la variabile assume il valore 1, per il titolo di tipo B e C (priorità intermedie, ancorché tra loro differenziate, di rimborso) la variabile assume rispettivamente i valori 2 e 3, per il titolo di tipo D la variabile assume il valore 4 e per il finanziamento E la variabile di input 05713 da alimentare sulla FTO assume il valore 5.

Si precisa che se il segmento senior risultante alla rilevazione precedente, identificato con il valore 1, viene completamente rimborsato, alla successiva data di rilevazione il segmento immediatamente subordinato deve essere indicato con grado di seniority pari a 1 (senior) e di conseguenza anche i successivi segmenti devono essere aggiornati.

Considerando l'esempio precedente se il titolo A viene rimborsato i valori della variabile grado di seniority di TCOR76 sono, rispettivamente, per il titolo di tipo B pari a 1, per il titolo di tipo C pari a 2, per il titolo di tipo D pari 3 e per il finanziamento E la variabile o di input 05713 da alimentare sulla FTO assume il valore 4.

In fase ACA viene poi derivato su tutte le FTO di rapporto diverse dei titoli la variabile 05713.

## **PUNTO DI ATTACCO E PUNTO DI DISTACCO**

Se il digit di TCOR38 - MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO

CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI è uguale 2,3 devono essere alimentati:

- le variabili **05613 – PUNTO DI ATTACCO** e **05614 – PUNTO DI DISTACCO** sulle FTO delle attività per cassa con variabile 05781=2 diverse dalle 01063.02/11 e 01079.02, per le FTO 01401.XX (crediti di firma) e per le FTO con variabile 05304<>0 (linee di liquidità);
- Gli attributi **PUNTO DI ATTACCO** e **PUNTO DI DISTACCO** da alimentare nella **TCOR76** per i titoli relativi alle operazioni di cartolarizzazione.

### **PARAMETRO KSSFA(KA)**

Se il digit di tcor TCOR38 - MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO

CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI è uguale 2, per ogni grado di seniority, devono essere alimentati:

- La variabile **05616 – PARAMETRO KSSFA(KA)** sulle FTO delle attività per cassa con variabile 05781=2 diverse dalle 01063.02/11 e 01079.02, per le FTO 01401.XX (crediti di firma) e per le FTO con variabile 05304<>0 (linee di liquidità);
- l'attributo **PARAMETRO KSSFA(KA)** di **TCOR76** per i titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione.

### **DURATA DEL SEGMENTO (ML)**

Per l'applicazione del metodo SEC-ERBA è necessario conoscere la durata del segmento (art. 257, par.1). Il Gruppo PUMA ha ritenuto di richiedere direttamente in input il valore della durata del segmento (**M<sub>T</sub>**), da calcolare secondo uno dei due metodi previsti dell'articolo a prescindere dal valore del digit di TCOR38 - MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI.

A tal fine viene richiesto di alimentare nella **TCOR76 - INFORMAZIONI SU TITOLI CONNESSI CON CARTOLARIZZAZIONI E COVERED BOND** l'attributo **DURATA DEL SEGMENTO** per le FT dei titoli e la variabile di input

sul rapporto **05716 – DURATA DEL SEGMENTO** per le FTO delle attività per cassa con variabile 05781=2 diverse dalle 01063.02/11 e 01079.02, per le FTO 01401.XX (crediti di firma) e per le FTO con variabile 05304<>0 (linee di liquidità);

La variabile deve assumere un valore compreso tra 1 e 5 (anni).

Tale attributo viene derivato in fase ACA sulla variabile **05716 – DURATA DEL SEGMENTO**.

## **CARTOLARIZZAZIONE STS E “GRANDFATHERING” DELLE POSIZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE SENIOR**

Per le cartolarizzazioni STS, come definite dal Reg. (UE) 2402/2017 sono previsti trattamenti preferenziali nel calcolo del requisito patrimoniale<sup>4</sup>.

Il regolamento 558/2021 all'articolo 494 quater prevede che, in deroga all'articolo 270, un ente cedente possa calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione senior a norma degli articoli 260, 262 o 264, ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) la cartolarizzazione è stata emessa prima del 9 aprile 2021;
- b) alla data dell'8 aprile 2021, la cartolarizzazione soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 270 applicabili a tale data.

Al fine di gestire il “grandfathering” delle posizioni di cartolarizzazione senior viene modificato il dominio dell'attributo '**CARTOLARIZZAZIONE STS**' di TCOR38 nel seguente modo:

✓ 0=NO STS, NO ART. 494 QUATER E NO ART.270;

<sup>4</sup> Il regolamento 557/2021 ammette la possibilità che una cartolarizzazione sintetica possa essere STS se vengono soddisfatte le condizioni indicate nel regolamento stesso (sezione 2 bis).

- ✓ 1= SI, CARTOLARIZZAZIONE STS SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 243;
- ✓ 2=NO STS, SI TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 494 QUATER (GRANDFATHERING - CARTOLARIZZAZIONE PMI EMESSE PRIMA DEL 9 APRILE 2021 – POSIZIONI SENIOR);
- ✓ 3= SI, CARTOLARIZZAZIONE STS NON SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 243;
- ✓ 4=SI, CARTOLARIZZAZIONE STS SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 270.

Il valore 2 deve essere alimentato per riconoscere la “grandfathering” e si applica alle posizioni di cartolarizzazione senior emesse prima del 09/04/2021 e che alla data dell’8 aprile 2021 soddisfacevano le condizioni dell’articolo 270 del regolamento 2401/2017. Non importa che tali operazioni di cartolarizzazioni soddisfino le condizioni richiamate nel nuovo articolo 270 del regolamento 558/2021 per poter usufruire del trattamento preferenziale.

Viceversa il valore 4, invece, deve essere alimentato per riconoscere le posizioni di cartolarizzazione senior emesse dopo il 09/04/2021 e che soddisfano le condizioni dell’articolo 270 del regolamento 558/2021.

## **CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE**

All’articolo 269 bis del Reg. 558/2021 viene previsto un trattamento particolare per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate. Al paragrafo 1 del suddetto articolo per operazione di cartolarizzazione deteriorata si intende la:

a) «cartolarizzazione di esposizioni deteriorate»: cartolarizzazione coperta da un aggregato di esposizioni deteriorate il cui valore nominale rappresenta non meno del 90 % dell’intero valore nominale del portafoglio al momento della creazione e in qualunque momento successivo in cui le attività sono aggiunte al portafoglio sottostante o ritirate da esso a causa di una ricostituzione, di una

ristrutturazione o di qualsiasi altro motivo pertinente (articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) 2017/2402);

b) «cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate»: una cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate in cui lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è pari ad almeno il 50 % dell'importo in essere delle esposizioni sottostanti nel momento in cui sono state trasferite alla società veicolo per la cartolarizzazione.

Al fine di identificare tale tipologia di cartolarizzazione sono stati inseriti i seguenti nuovi attributi di TCOR38:

- “CARTOLARIZZAZIONE DI ESPOSIZIONI DETERIORATE ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO 1, LETTERA A” con il seguente dominio: 0=NO, 1=SI.
- “CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE AMMISSIBILE DI ESPOSIZIONI DETERIORATE ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO 1, LETTERA B” con il seguente dominio 0= NO, 1=SI.

L'alimentazione di tali attributi è ammessa a prescindere dall'attributo **‘MODALITA’ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI’** di TCOR38.

In particolare, il primo digit può essere alimentato sia per le operazioni di cartolarizzazioni tradizionali che per le sintetiche mentre il secondo solo per le operazioni di cartolarizzazioni tradizionali.

## **METODO SEC-IRBA**

Il Reg. prevede una priorità nell'applicazione delle metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione (art. 254, par. 1). In particolare, gli enti che sono autorizzati ad applicare il metodo basato sui rating interni in relazione al calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari, possono utilizzare il metodo SEC-IRBA se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 258.

A tal fine è necessario alimentare l'attributo **"METODO SEC-IRBA"** di TCOR38 (0= NO; 1= SI) utilizzato dalla funzione extra-tabellare F28\_1 per selezionare i record da trattare nel metodo SEC-SA.

## **PERCENTUALE SOSTENUTA DA PORTAFOGLIO IRB**

In caso di applicazione del metodo SEC-IRBA, se la posizione verso la cartolarizzazione è sostenuta da un portafoglio misto (con almeno 95% di attività sottostanti trattate IRB e le restanti standard ai fini del rischio di credito), la procedura PUMA documenta la quota da trattare con il metodo SEC-SA. A tal fine deve essere alimentato l'attributo **"PERCENTUALE SOSTENUTA DA PORTAFOGLIO IRB"** di TCOR38 con valori compresi tra 0 e 100 (3 interi e 3 decimali).

## **UTILIZZO OBBLIGATORIO SEC-ERBA**

Per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto, gli enti possono utilizzare il metodo del SEC-ERBA anziché quello del SEC-SA in tutti i seguenti casi (art. 254, par 2):

- a) se l'applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25% per le posizioni ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;
- b) se l'applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25% o l'applicazione del SEC-ERBA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 75% per le posizioni non ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;



c) per le operazioni di cartolarizzazione sostenute da portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali.

Al fine di identificare l'approccio da utilizzare obbligatoriamente in alternativa al SEC-SA è richiesto di alimentare nella tabella di corredo TCOR38 attributo **“UTILIZZO OBBLIGATORIO SEC-ERBA (ART.254, PAR.2)”** con il seguente dominio:

0=NO

1=SI, ART 254.PAR.2 LETTERA A

2=SI, ART 254.PAR.2 LETTERA B

3=SI, ART 254.PAR.2 LETTERA C

4=SI,ART 254.PAR.2 LETTERA A,B CALCOLATO DA PROCEDURA.

Il valore 3 deve essere sempre fornito dalla banca in caso di cartolarizzazione sostenute da portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali.

Nei casi invece previsti all'art.254.2 lettere A,B con il valore 1 e 2 la banca opta in autonomia l'applicazione del SEC-ERBA mentre con il valore 4 la banca lascia che la procedura PUMA determini il superamento o meno delle soglie previste normativamente.

Con il valore 0 non si ricade nelle disposizione di cui all'art. 254.2 lettere A,B e C.

### **AUTORIZZAZIONE METODO SEC-ERBA**

È previsto l'attributo **‘AUTORIZZAZIONE METODO SEC-ERBA’** di TCOR38 (0= NO; 1= SI) da alimentare se la banca è autorizzata ai sensi dell'art. 254.3

### **APPLICAZIONE METODO “LOOK-THROUGH”**

Il Reg. consente di applicare il metodo “look-through” per le posizioni verso la cartolarizzazione senior (art. 257), i.e. quelle che hanno il grado di seniority pari al valore 1; pertanto è prevista l'alimentazione dell'attributo **“APPLICAZIONE METODO LOOK-THROUGH”** di TCOR38 (0= NO; 1= SI)

## **% NON REFUNDABLE PURCHASE PRICE DISCOUNT**

La variabile va alimentata con 3 interi e 3 decimali; va alimentata se variabile “metodo SEC-IRBA” =1.

## **DETERMINAZIONE PUNTO DI ATTACCO E DISTACCO**

Ai fini del calcolo dei punti di attacco e distacco da applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione, l'art. 256 (punti 3 e 4) prevede le seguenti disposizioni regolamentari da tenere in considerazione ai fini del suddetto calcolo:

*“3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti trattano l'eccesso di garanzia e i fondi di riserva finanziati (funded reserve accounts) come segmenti e le attività comprendenti detti fondi di riserva come esposizioni sottostanti.*

*4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti non tengono conto dei fondi di riserva non finanziati (unfunded reserve accounts) e delle attività che non forniscono supporto di credito, come quelle che forniscono solo supporto di liquidità, swaps su valute o su tassi di interesse e conti di garanzia reale in contanti (cash collateral accounts) in relazione a queste posizioni verso la cartolarizzazione. Per i fondi di riserva finanziati e le attività che forniscono supporto di credito, gli enti trattano come posizioni verso la cartolarizzazione solo la parte dei fondi o delle attività che assorbe le perdite”.*

A tal fine, se il digit di TCOR38 'MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI' è uguale a 1 è richiesto di alimentare la **variabile** di input **05619 – CALCOLO PUNTO DI ATTACCO E DI DISTACCO** con il seguente dominio:

**0 = ENTRA NEL CALCOLO (art.256 punto 3)**

**1 = NON ENTRA NEL CALCOLO (art.256 punto 4).**

Tale variabile deve essere alimentata sulle FTO delle attività per cassa con variabile 05781=2 diverse dalle 01063.02/11 e 01079.02, sulle FTO 01401.XX (crediti di firma) e sulle FTO con variabile 05304<>0 (linee di liquidità).

## **TABELLA DI CORREDO TCOR35 - TAVOLA DEI RATING ESTERNI**

Il metodo SEC-ERBA prevede l'applicazione dei fattori di ponderazione connessi con la classe di merito specifica per le posizioni di cartolarizzazione come definito negli articoli 263 e 264 del reg.2401/2017, pertanto è necessario alimentare nella tabella di corredo **TCOR35 - TAVOLA DEI RATING ESTERNI** l'attributo "**CLASSE DI MERITO CARTOLARIZZAZIONE**".

## **TABELLA DI CORREDO TCOR76 - INFORMAZIONI SU TITOLI CONNESSI CON CARTOLARIZZAZIONI E COVERED BOND**

Ai fini del calcolo dei parametri necessari per determinare i fattori di ponderazione è necessario alimentare la **TCOR76 - INFORMAZIONI SU TITOLI CONNESSI CON CARTOLARIZZAZIONI E COVERED BOND** per tutti i titoli emessi dal veicolo, nell'operazione di cartolarizzazione, e in essere alla data di riferimento senza indicazione dei segmenti che sono stati rimborsati. Ai fini dell'alimentazione delle relative variabili "Grado di Seniority", "Punto di Attacco e Distacco", "Parametro KSSFA(KA)" e "Durata del segmento (ML)" confrontare quanto precedentemente disciplinato.

## **TABELLA DI CORREDO TCOR77 - INFORMAZIONI SU POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE DETENUTI DA TERZI**

La **TCOR77 - INFORMAZIONI SU POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE DETENUTI DA TERZI** nasce dall'esigenza di conoscere tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute da terzi costituite da linee di liquidità e altre posizioni di cartolarizzazione<sup>5</sup>. Tali informazioni sono necessarie ai fini del corretto calcolo dei punti di attacco, distacco e della quota massima degli interessi per tutti i segmenti previsto nella funzione F28\_1. La tabella (da alimentare se il digit di TCOR38 - MODALITÀ ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO è pari a 1) alla quale si accede con variabile 05760 più un progresso record che serve a tenere distinti le diverse posizioni verso la cartolarizzazione, richiede l'alimentazione delle seguenti variabili:

<sup>5</sup> Si devono considerare solo le posizioni che entrano nel calcolo del punto di attacco e di distacco.

- VALORE NOMINALE DELLE POSIZIONI IN CIRCOLAZIONE - ECCESSO DI GARANZIA” E “FONDI DI RISERVA FINANZIATI
- VALORE NOMINALE DELLE POSIZIONI IN CIRCOLAZIONE - LINEE DI LIQUIDITÀ
- VALORE NOMINALE DELLE POSIZIONI IN CIRCOLAZIONE - ALTRE POSIZIONI (esclusi i derivati)<sup>6</sup>
- GRADO SENIORITY

<sup>6</sup> I segmenti dei titoli detenuti da terzi sono censiti nella TCOR76.

## INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'INPUT CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE

La cartolarizzazione sintetica è una cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali/reali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni del cedente<sup>7</sup>.

Al fine di riconoscere tale nuova operatività in TCOR38 sono già previsti i seguenti digit:

- TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE da alimentare con il valore "2" (sintetica);
- ATTIVITA' SOTTOSTANTI da alimentare con il valore "9" (relative a cartolarizzazione propria sintetica) in caso di originator e con il valore "0" in caso di investor.

La gestione di tale operatività al fine del trattamento prudenziale segue le medesime regole delle cartolarizzazioni tradizionali con alcune particolarità:

- le cartolarizzazioni sintetiche non possono configurarsi come cartolarizzazioni STS soggette a trattamento preferenziale di cui all'art. 243 ma alle stesse possono applicarsi le disposizioni dell'art. 270 - "Posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI" se si ricade nelle condizioni previste;
- l'art. 252 prevede che l'effetto del disallineamento di durata non sia applicato in fase CRM a correzione dell'importo della garanzia che mitiga l'esposizione verso la cartolarizzazione; viceversa è previsto il calcolo di una correzione da applicare all'importo ponderato per il rischio (RW\*) secondo le disposizioni del suddetto articolo (da rilevare nella colonna 870 del template C 13 01). A tal riguardo, sono previste le necessarie modifiche al processo di Credit Risk Mitigation (F05\_2\_6).

<sup>7</sup> Il gruppo Puma2 si riserva di valutare la materialità della fattispecie delle ricartolarizzazioni di un'operazione di cartolarizzazione sintetica.

- sono necessarie nuove informazioni inerenti sia il pool di attività sottostanti sia il tranching dello stesso. A tal fine è stata implementata la soluzione PUMA prevedendo nuovo input (FTO/variabili) e nuove fasi extra-tabellari (F28\_4, F28\_5, F28\_6).

## VARIABILI DI INPUT SUL POOL DI ATTIVITA' SOTTOSTANTI

La procedura PUMA2, come precedentemente analizzato nel paragrafo 1.1, prevede differenti modalità di alimentazione del portafoglio cartolarizzato a seconda o meno della conoscenza dello stesso<sup>8</sup>.

In particolare, in caso di cartolarizzazioni sintetiche l'ente che conosce il sottostante fornisce in dettaglio:

- le FTO di rapporto con variabile 05781=9 (Originator);
- le FTO 01519.XX con variabile 05781=9 (Investor).

In caso di cartolarizzazioni di terzi l'ente può decidere di non alimentare il sottostante nonostante abbia conoscenza dello stesso e fornire, dunque, come già visto in precedenza per le cartolarizzazioni tradizionali, le informazioni necessarie per il calcolo del Risk Weight direttamente in input nella procedura PUMA2; lo stesso trattamento è applicato nel caso in cui l'ente non abbia conoscenza dell'attivo cartolarizzato.

Nei casi in cui si ha la conoscenza del pool di attività sottostanti (digit di TCOR38 pari al valore 1) e, quindi, vengono alimentate le FTO di rapporto o le 01519.XX con variabile 05781=9, al fine della corretta determinazione dell'importo nominale del pool di attività sottostanti cartolarizzate è necessario alimentare su tali FTO la nuova variabile di input **05626 - % DI RETENTION**. Tale variabile indica la % di rischio associato al pool di attività che resta in carico all'originator e che permette la determinazione, nella funzione extra-tabellare F28\_4, dell'importo necessario per la generazione del relativo rischio di credito associato.

<sup>8</sup> La scelta effettuata dall'ente è segnalata nel DIGIT di TCOR38 - MODALITÀ ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO. In caso di originator il digit deve essere sempre uguale a 1.

In particolare, laddove un ente cedente non venda o trasferisca e mantenga una parte di ciascuna delle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione, tale componente non farà parte del portafoglio di cartolarizzazione e pertanto non si qualificherà come "posizione verso la cartolarizzazione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 ( 62) del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). Pertanto, questa parte di esposizione originale non è soggetta ad alcun requisito in conformità alla parte 3, titolo II, capitolo 5, del CRR e deve essere assegnata alla stessa classe di esposizione dell'esposizione originale in conformità dell'articolo 147 del CRR<sup>9</sup>.

Di conseguenza, ciò non si qualifica come "posizione verso la cartolarizzazione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del CRR e non deve essere considerato nella valutazione del trasferimento di rischio significativo ai sensi dell'articolo 244 e dell'articolo 245 del CRR<sup>10</sup>.

## **NUOVA FTO DI INPUT DA USARE PER IL TRANCHING DEL POOL DI ATTIVITA' SOTTOSTANTI**

Al fine di riconoscere la segmentazione del pool di attività sottostanti derivanti dalle protezioni del credito fornite nell'operazione di cartolarizzazione sintetica e mediante le quali si consegue il trasferimento del rischio è stata prevista la nuova **FTO 01064.02 – POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA** con il seguente input da alimentare a prescindere dal digit di TCOR38 - MODALITÀ ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO:

- variabile 00030 – NDG ( suggeriamo di impostarlo = 05760);
- variabile 00204 (suggeriamo di impostarlo = 05713);

<sup>9</sup> Ai fini di reporting confluisce nei template inerenti il rischio di credito C 07 00/C 08 00.

<sup>10</sup> [https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015\\_2472](https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015_2472)

- variabile 00277 - COD.ABB.UNIVOCO AZ. C.A.U.A;
- variabile 05700 - RATING ESTERNO;
- variabile 05722 - CLASSE DI MERITO PUMA2 ORIGINARIA;
- variabile 05713 – GRADO DI SENIORITY;
- variabile 05760 – CODICE CARTOLARIZZAZIONE
- variabile 05793 – DIGIT ELISIONE PER PRUDENZIALI

Il valore 1 della variabile identifica che la cartolarizzazione non soddisfa il significativo trasferimento del rischio.

- variabile 01017 - TIPOLOGIA ESPOSIZIONE ( 550005 = SENIOR; 550006 = MEZZANINE; 550007 = JUNIOR);
- variabile 07505 – IMPORTO LORDO RISCHIO DI CREDITO ed identificata la “quota a carico della tranche”. La variabile va alimentata solo dall’investor per la parte di rischio a proprio carico;
- variabile 00609 – VALORE NOMINALE; riferito al VN della tranche. La variabile va alimentata solo dall’Investor se attribuito di tcor38 “modalità di alimentazione attivo cartolarizzato - calcolo parametri” è uguale a 2,3;
- variabile 07540 - RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE. La variabile va alimentata per la parte di rischio a proprio carico;
- variabile 05716 – DURATA DEL SEGMENTO;
- nuova variabile **05626 - % DI RETENTION**: la variabile è da fornire con 3 interi e 3 decimali. Tale variabile indica la % del valore della tranche che resta in carico all’originator. In particolare, se un ente cedente mantiene non meno del 5% del valore nominale di ciascuna delle tranche vendute o trasferite di cui all'articolo 405, paragrafo 1, lettera a), del CRR o una tranche verticale che ha un valore nominale non inferiore al 5% del valore nominale totale di tutte le tranche di titoli emesse al fine di soddisfare i requisiti di conservazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, la tranche trattenuta si



configura come una posizione verso la cartolarizzazione e dovrebbe essere trattata nel quadro della cartolarizzazione<sup>11</sup>;

- nuova variabile **05627 - % TRANCHE**: la variabile è da fornire con 3 interi e 3 decimali. Indica il peso della singola tranche (singolo valore della variabile 05713) sul valore nominale totale delle posizioni di cartolarizzazioni all'interno della stessa operazione di cartolarizzazione;
- nuova variabile **05628 - TIPOLOGIA DI POSIZIONE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA**. La variabile ha il seguente dominio:
  - 0=On balance;
  - 1=Off balance item;
  - 2=Derivatives not subject to a cross-product netting agreement.

La variabile deve assumere valore 0 o assente in caso di “Originator” mentre in caso di “Investor” deve essere alimentato con i valori 1 o 2.

Tale variabile guida la generazione nei vari ambiti informativi (Rischio cartolarizzazione, Rischio di Credito e Leva Finanziaria) delle relative righe associate alla “tipologia di esposizione”.

Al fine dell'applicazione del regolamento UE n° 2401/2017 per una corretta determinazione dei RW delle posizioni verso la cartolarizzazione sintetica è necessario avere ulteriori informazioni, la cui alimentazione dipende dal valore del digit di TCOR38 - MODALITÀ ALIMENTAZIONE ATTIVO

CARTOLARIZZATO. In particolare ci riferiamo alle seguenti informazioni:

- PUNTO DI ATTACCO
- PUNTO DI DISTACCO
- PARAMETRO KSSFA(KA)
- IMPORTO NOMINALE DELLA TRANCHE
- QUOTA A CARICO DELLE TRANCHE

Se tale digit è valorizzato pari a 1:

<sup>11</sup> [https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015\\_2472](https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015_2472)

- Se RUOLO DELL'ENTE di TCOR38 è uguale ad "originator" tutte le suddette informazioni vengono calcolate nella nuova funzione F28\_4 utilizzando le informazioni relative al pool di attività sottostanti (FTO di rapporto).
- Se RUOLO DELL'ENTE di TCOR38 è uguale a "Investor" tutte le suddette informazioni, tranne la "QUOTA A CARICO DELLA TRANCHE" che è fornita in input nella variabile 07505, vengono calcolate nella nuova funzione F28\_4 utilizzando le informazioni relative al pool di attività sottostanti (FTO 01519.XX con variabile 05781=9).

In particolare, per ogni FTO 01064.02 alimentata (una per ogni grado di seniority (variabile 05713)) nella fase extra-tabellare F28\_4:

- ✓ L' "IMPORTO NOMINALE DELLA TRANCHE" è ricondotto nella variabile 00609 ed è calcolato utilizzando la variabile 05627 e l'importo nominale del pool di attività cartolarizzate. Quest'ultimo è a sua volta calcolato utilizzando il valore nominale delle singole attività sottostanti (variabile 00601/00609) al netto della % RETENTION attribuita al pool di attività sottostanti (variabile 05626).
- ✓ La "QUOTA A CARICO DELLE TRANCHE" in caso di originator è ricondotto nella variabile 07505 ed è calcolato utilizzando la variabile 00609 al netto della % RETENTION attribuita alla posizione verso la cartolarizzazione (variabile 05626).

Se tale digit è valorizzato pari a 2 (ammesso solo per l'Investor) devono essere alimentati in input anche le seguenti variabili:

- Variabile 05613 – PUNTO DI ATTACCO;
- Variabile 05614 – PUNTO DI DISTACCO;
- Variabile 05616 – PARAMETRO KFFSA<sub>(FA)</sub>;
- Variabile 00609 – VALORE NOMINALE DELLE TRANCHE.

Se tale digit è valorizzato pari a 3 (ammesso solo per l'investor) devono essere alimentate le variabili di cui sopra ad esclusione della variabile 05616 – PARAMETRO KFFSA<sub>(FA)</sub> in quanto in tal caso non può essere applicato il metodo SEC-SA.

La nuova FTO 01064.02 al pari delle altre FTO di rapporto viene considerata nel processo della Credit Risk Mitigation allo scopo di determinare gli importi delle colonne del template C 13 01 associate alla “Synthetic securitizations: credit protection to the securitised exposures” e dunque è previsto il suo abbinamento alle consuete FTA di fido e garanzia specifiche. A tal fine è richiesta in input la variabile 00277.

La nuova FTO 01064.02 (che, in caso di “Originator” ha l'obiettivo di segmentare il pool di attività sottostanti di cui si è trasferito il rischio in base alla tipologia di garanzia ricevuta da terzi mentre in caso di “Investor” di rilevare la posizione verso la cartolarizzazione relativa alla garanzia rilasciata) al pari delle altre FTO, già esistenti, che identificano le posizioni verso la cartolarizzazione tradizionale genera i seguenti ambiti informativi del COREP: Rischio cartolarizzazione, Rischio di Credito, Grandi Rischi e Leva Finanziaria. Per la generazione di tutte le segnalazioni statistiche e di vigilanza (incluso il Bilancio e Finrep) continueranno ad essere utilizzate le FTO ad oggi già esistenti e per le quali in caso di posizioni verso la cartolarizzazione sintetica si dovrà continuare ad alimentare la variabile 05781=2<sup>12</sup>.

## **TRATTAMENTO DEL SES (MARGINE POSITIVO SINTETICO)**

Il regolamento 558/2021 introduce il concetto di “margine positivo (‘excess spread’) sintetico” e lo definisce come l'importo che, secondo la documentazione di una cartolarizzazione sintetica, è designato

<sup>12</sup> Nel paragrafo modalità di generazione delle operazioni di cartolarizzazione sintetica viene illustrata la modalità di generazione di tali operazione nei vari ambiti informativi.

contrattualmente dal cedente per assorbire le perdite delle esposizioni cartolarizzate che potrebbero verificarsi prima della data di scadenza dell'operazione e deve essere considerato una posizione verso la cartolarizzazione.

Il regolamento 558/2021 all'articolo 248, paragrafo 1, lettera e) prevede che il valore dell'esposizione di un margine positivo sintetico comprenda quanto segue:

- i. *eventuali proventi derivanti da esposizioni cartolarizzate già rilevati dall'ente cedente nel suo conto economico ai sensi del quadro contabile applicabile che l'ente cedente ha contrattualmente designato all'operazione come margine positivo sintetico e che è ancora disponibile per assorbire le perdite;*
- ii. *qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall'ente cedente in periodi precedenti che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;*
- iii. *qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall'ente cedente per il periodo in corso che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;*
- iv. *qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall'ente cedente per periodi futuri. Ai fini della presente lettera, qualsiasi importo fornito come garanzia o miglioramento della qualità del credito in relazione alla cartolarizzazione sintetica e che è già soggetto a un requisito in materia di fondi propri conformemente al presente capo, non è incluso nel valore dell'esposizione".*

L'art. 256 prevede che fini del calcolo dei punti di attacco (A) e dei punti di distacco (D) di una cartolarizzazione sintetica, l'ente cedente della cartolarizzazione tratti il valore dell'esposizione della posizione verso la cartolarizzazione corrispondente al margine positivo sintetico di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera e), alla stregua di un segmento e adegui i punti di attacco (A) e i punti di distacco (D) degli altri segmenti che mantiene aggiungendo tale valore dell'esposizione al saldo in essere del portafoglio di

esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione. Gli enti diversi dall'ente cedente non effettuano tale adeguamento.

Al fine di riconoscere il valore dell'esposizione della posizione verso la cartolarizzazione corrispondente al margine positivo sintetico è necessario alimentare, in caso di originator/cedente, un record di **FTO 01064.02 – POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA** con la seguente nuova variabile **05655 – SES - MARGINE POSITIVO SINTETICO** con il seguente dominio: 0=NO, 1=SI.

Per tale FTO corrispondente al margine positivo sintetico devono essere alimentate le seguenti variabili secondo quanto di seguito indicato:

- variabile 00030 – NDG (suggeriamo di impostarlo = 05760);
- variabile 00204 (suggeriamo di impostarlo = 05713);
- variabile 00277 - COD.ABB.UNIVOCO AZ. C.A.U.A;
- variabile 05700 - RATING ESTERNO;
- variabile 05722 - CLASSE DI MERITO PUMA2 ORIGINARIA;
- variabile 05713 – GRADO DI SENIORITY;
- variabile 05760 – CODICE CARTOLARIZZAZIONE;
- variabile 05793 – DIGIT ELISIONE PER PRUDENZIALI:  
il valore 1 della variabile identifica che la cartolarizzazione non soddisfa il significativo trasferimento del rischio;
- variabile 01017 - TIPOLOGIA ESPOSIZIONE: da alimentare con il valore 550007 = JUNIOR;
- variabile 07505 – IMPORTO LORDO RISCHIO DI CREDITO con l'importo del SES;
- variabile 00609 – VALORE NOMINALE con l'importo del SES;
- variabile 07540 - RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE non va alimentato;
- variabile 05716 – DURATA DEL SEGMENTO;
- variabile 05626 - % DI RETENTION: non va alimentato;

- variabile 05627 - % TRANCHE: non va alimentato;
- variabile 05628 - TIPOLOGIA DI POSIZIONE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA: la variabile è da fornire con il valore 0 (On balance);

Al fine dell'applicazione del regolamento UE n° 2401/2017 per una corretta determinazione dei RW delle posizioni verso la cartolarizzazione sintetica è necessario avere ulteriori informazioni, la cui alimentazione dipende dal valore dell'attributo di TCOR38 - MODALITÀ ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO. In particolare ci riferiamo alle seguenti informazioni:

- PUNTO DI ATTACCO
- PUNTO DI DISTACCO
- PARAMETRO KSSFA(KA)
- IMPORTO NOMINALE DELLA TRANCHE
- QUOTA A CARICO DELLE TRANCHE

Tali informazioni vengono calcolate nella funzione F28\_4 utilizzando le informazioni relative al pool di attività sottostanti (FTO di rapporto) e tengono conto anche della posizione di cartolarizzazione corrispondente al SES.

In particolare, per ogni FTO 01064.02 alimentata (una per ogni grado di seniority (variabile 05713)) nella fase extra-tabellare F28\_4:

- ✓ L' "IMPORTO NOMINALE DELLA TRANCHE" diverse dal SES è ricondotto nella variabile 00609 ed è calcolata utilizzando la variabile 05627 e l'importo nominale del pool di attività cartolarizzate. Quest'ultimo è a sua volta calcolato utilizzando il valore nominale delle singole attività sottostanti (variabile 00601/00609) al netto della % RETENTION attribuita al pool di attività sottostanti (variabile 05626).
- ✓ La "QUOTA A CARICO DELLE TRANCHE" diverse dal SES in caso di originator è ricondotto nella variabile 07505 ed è calcolato utilizzando la

variabile 00609 al netto della % RETENTION attribuita alla posizione verso la cartolarizzazione (variabile 05626).

- ✓ L' "IMPORTO NOMINALE DELLA TRANCHE" che corrisponde al SES è pari al valore della variabile 00609 fornito sulla **FTO 01064.02** con variabile **05655** uguale al valore 1.

Il trattamento del SES descritto si applica a partire dalla segnalazione del 30 giugno 2022 (art. 2 del Reg. 558/2021).

## **TABELLA DI CORREDO TCOR38**

L'alimentazione della **TCOR38** segue le regole previste per le cartolarizzazioni tradizionali.

Al fine di gestire la possibilità che una cartolarizzazione sintetica possa essere STS viene ammessa la possibilità di alimentare tutti i valori del dominio dell'attributo '**CARTOLARIZZAZIONE STS**' di TCOR38<sup>13</sup>.

Al fine dell'applicazione del disallineamento di durata (art.252) è necessaria l'informazione inerente la durata più lunga tra tutte le esposizioni del pool e fino ad un massimo di cinque anni. A tal fine è stato inserito l'attributo '**VITA RESIDUA POOL ATTIVITA' SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA**' (da alimentare con 1 intero e 4 decimali). L'attributo è calcolato dalla F28\_4 solamente in caso di originator.

Al fine del calcolo dell'importo rilevante per la colonna 170 'SPECIFIC CREDIT RISK ADJUSTMENTS ON UNDERLYING EXPOSURES' sono stati inseriti gli attributi "**VN DEL POOL DI ATTIVITA' SOTTOSTANTI**" e "**RETTIFICHE DEL POOL DI ATTIVITA' SOTTOSTANTI**" da utilizzare nella fase extra-tabellare

<sup>13</sup> Vedere paragrafo "CARTOLARIZZAZIONE STS E "GRANDFATHERING" DELLE POSIZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE SENIOR".

F28\_5. Gli attributi sono calcolati dalla F28\_4 solamente in caso di conoscenza del pool di attività sottostanti.

Al fine della determinazione delle variabili “vita residua” e “sottogruppo” necessarie per la generazione del template C 33 sono stati inseriti gli attributi **“SOTTOGRUPPO”** e **“VITA RESIDUA PREVALENTE POOL ATTIVITA’ SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA”**. Il primo attributo va alimentato in input indicando il codice del sottogruppo di origine prevalente delle attività/passività sottostanti cartolarizzate; il secondo è calcolato dalla F28\_4 in caso di conoscenza del pool di attività sottostanti, altrimenti deve essere fornito in input.

## **LE FASI EXTRA-TABELLARI**

La gestione delle cartolarizzazioni sintetiche sfrutta i calcoli inseriti nelle fasi extra-tabellari. In particolare:

- ✓ la funzione F28\_4 consente il calcolo dei parametri regolamentari nel caso in cui l’ente conosca nel dettaglio il pool di attività sottostanti;
- ✓ la funzione F28\_2 consente di calcolare i fattori di ponderazione delle posizioni verso la cartolarizzazione ante e post look-through in base alle metodologie di calcolo (SEC-SA o SEC-ERBA) e individuare l’approccio e il trattamento preferenziale effettivamente applicabile ad ogni posizione di cartolarizzazione e impostare il fattore di ponderazione definitivo;
- ✓ la funzione F28\_5 consente di eseguire il calcolo del  $RW^*$  e della relativa correzione ( $RW^* - RW_{SP}$ ) prevista nell’art. 252 e rettifiche di valore su crediti specifiche per esposizioni sottostanti;
- ✓ la funzione F28\_6 consente il calcolo del valore dell’esposizione per le attività sottostanti a operazioni di cartolarizzazione sintetica ai fini delle Grandi Esposizioni secondo le disposizioni del Regolamento UE n° 1187/2014;
- ✓ la funzione F28\_3 consente di:



- calcolare il parametro “V” che misura la quota di maggiore interesse a carico dell’ente; a tal fine è necessario considerare anche l’eventuale quota a carico dovuta alla differenza tra il valore della garanzia (che è soggetto a riduzioni per effetto delle tecniche di attenuazione del rischio) e il valore del segmento (già al netto della quota di retention);
- eseguire il cap test a valle della determinazione dei fattori di ponderazione delle posizioni verso la cartolarizzazione post look-through.

## IL PROCESSO DI CRM

La Credit Risk Mitigation per le posizioni verso la cartolarizzazione sintetica dell’originator, pur seguendo l’applicazione dei criteri generali di allocazione e di minimizzazione del requisito patrimoniale, prevede le seguenti particolarità per la determinazione degli importi delle colonne relative alla CRM nel template C 13. 01 riferito all’originator:

- ✓ la mitigazione viene applicata utilizzando i valori nominali lordi della tranche (variabile 07505) al netto della retention per l’originator (colonne 020 e 030 del template);
- ✓ l’effetto del disallineamento di scadenza non è applicato in fase CRM a correzione dell’importo della garanzia che mitiga l’esposizione verso la cartolarizzazione; viceversa è previsto il calcolo, eseguito nella funzione extra-tabellare F28\_5, di una correzione da applicare all’importo ponderato della posizione verso la cartolarizzazione, secondo le disposizioni dell’art. 252 (da rilevare nella colonna 870 del template C 13 01). A tal fine nel processo di CRM per la determinazione della variabile 07550\* (importo della garanzia calcolato nel processo di CRM) non deve essere sottratta la rettifica di valore per disallineamento di scadenza applicata alle garanzie (variabile 07020);
- ✓ il Gruppo interbancario ritiene che non si configuri un rischio di disallineamento di valuta tra le esposizioni sottostanti e la protezione del credito acquisita secondo le correnti prassi di mercato (variabile 07019).

Le suddette disposizioni normative richiedono, dunque, di intervenire sull'attuale processo di Credit Risk Mitigation per Basilea 3 (F05\_2\_6) prevedendo un trattamento ad hoc per le posizioni verso la cartolarizzazione sintetica per l'originator.

Analogo trattamento viene applicato alla Credit Risk Mitigation per i Grandi Rischi (F05\_2\_7)

## **PARTICOLARITA' PER LE GRANDI ESPOSIZIONI**

In tema di Grandi Esposizioni il Regolamento UE n° 1187/2014 definisce i criteri e le metodologie per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti.

Il Regolamento, dunque, disciplina le modalità con cui gli intermediari devono imputare alle diverse controparti e calcolare il valore dell'esposizione in presenza di operazioni che comportino l'assunzione del rischio dei debitori delle attività sottostanti, come in caso di OICR o operazioni di cartolarizzazione.

La soluzione PUMA gestisce tale trattamento anche per le cartolarizzazioni sintetiche per le quali vengono applicate le istruzioni indicate nella nota tecnica *"Grandi Esposizioni: trattamento delle operazioni su attività sottostanti"* pubblicata a novembre 2015 con le seguenti particolarità:

- Il gruppo PUMA ritiene che nessuna "esposizione aggiuntiva" debba essere rilevata in caso di operazioni di cartolarizzazione sintetica;
- E' stata creata la funzione F28\_6 che consente il calcolo del valore dell'esposizione per le attività sottostanti a operazioni di cartolarizzazione sintetica<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Per le cartolarizzazioni tradizionali l'analogia funzione è la nuova F28\_7 che va a sostituire la F49 da marzo 2020 (è stato cambiato solo il codice della fase ma non il contenuto).

## MODALITÀ DI GENERAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA

### ORIGINATOR

La generazione delle posizioni verso la cartolarizzazione in ambito COREP - Rischio cartolarizzazione, Rischio di Credito, Grandi Esposizioni e Leva Finanziaria - si fonda sul riconoscimento o meno del significativo trasferimento del rischio.

In caso di mancato riconoscimento del trasferimento del rischio viene generato rischio di credito dal pool di attività sottostanti (attività proprie rilevate in bilancio). Ai fini di reporting il rischio associato a tali attività viene rilevato in base alla controparte originaria ed è generato dalle FTO di rapporto con variabile 05781=9 nei seguenti template: C 07 00, C 09 01, C 09 04, C 33 00 e C 43 00.

In caso di riconoscimento del trasferimento del rischio:

1. Viene generato il rischio credito dal pool di attività sottostanti (attività proprie rilevate in bilancio) per la sola quota di *retention* (rischio trattenuto) indicata in percentuale nella variabile 05626 direttamente sulle FTO di rapporto con variabile 05781=9. Ai fini di reporting l'importo della *retention* è rilevato in base alla controparte originaria a partire dalle FTO di rapporto nei seguenti template: C 07 00, C 09 01, C 09 04. Inoltre è rilevato nel C 33 00 e C 43 00 nelle sole colonne dei template relative alla componente RWA.
2. Viene generato il rischio credito per la componente della posizione di cartolarizzazione il cui rischio è stato trasferito per effetto delle garanzie ricevute nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (FTO 01064.02 con 05999<>100,109). Ai fini di reporting dunque l'importo viene rilevato nei template:
  - ✓ C 07 00 (dalla colonna inflows in poi)
  - ✓ C 09 01

- ✓ C 09 04 (per le sole righe del template relative al rischio di credito)
- ✓ C 13 01 (fino alla colonna degli outflows)
- ✓ C 33 00 e C 43 00 (nelle sole colonne del template relative alla componente RWA).

3. Viene generato rischio di cartolarizzazione dalle posizioni verso la cartolarizzazione il cui rischio è stato trattenuto (FTO 01064.02 con 05999=100,109). Ai fini di reporting dunque l'importo viene rilevato nei template:

- ✓ C 09 04 (per le sole righe del template relative al rischio delle posizioni di cartolarizzazione)
- ✓ C 13 01 (tutte le colonne)
- ✓ C 33 00 e C 43 00 (nelle sole colonne del template relative alla componente RWA)

La generazione delle posizioni verso la cartolarizzazione nella segnalazione delle grandi esposizioni si basa sulla conoscenza o meno (unknown) dell'identità dei debitori del pool di attività sottostanti. In caso di originator la conoscenza del pool di attività è sempre verificata in quanto, in un'operazione di cartolarizzazione, viene trasferito il rischio delle attività del pool ma la proprietà degli assets, iscritti in bilancio, resta sempre in capo all'originator.

A tal fine la generazione dei template C 28 00 e C 29 00 avverrà sempre dal pool di attività sottostanti la cartolarizzazione sintetica (FTO di rapporto con 05781=9).

## **INVESTOR**

Ai fini della generazione dei vari ambiti COREP (ad esclusione delle Grandi Esposizioni) ciò che rileva è il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute. Inoltre rilevano le eventuali garanzie che assistono la posizione verso la cartolarizzazione. Ai fini di reporting dunque l'importo viene rilevato nei template nel seguente modo:

- FTO 01064.02 con 05999=100,109 (quota a rischio dell'investor):
  - ✓ C 09 04 (per le sole righe del template relative al rischio delle posizioni di cartolarizzazione)
  - ✓ C 13 01 (tutte le colonne)
  - ✓ C 33 00 e C 43 00 (nelle sole colonne del template relative alla componente RWA)
  
- (FTO 01064.02 con 05999<>100,109 (quota garantita):
  - ✓ C 07 00 (dalla colonna inflows in poi)
  - ✓ C 09 01
  - ✓ C 09 04 (per le sole righe del template relative al rischio di credito)
  - ✓ C13 01 (fino alla colonna degli outflows)
  - ✓ C 33 00 e C 43 00 (nelle sole colonne del template relative alla componente RWA)

La generazione delle posizioni verso la cartolarizzazione nella segnalazione delle grandi esposizioni si basa, sempre, sulla conoscenza (Full look-through) o meno (unknown) del pool di attività sottostanti; possono esserci casi in cui l'investor conosce il dettaglio di tali attività solo parzialmente (partial look-through).

A seconda della situazione che si verifica la generazione dei template C 28 00 e C 29 00 avviene:

1. Full look-through: dalle FTO 01519.02/72 (pool di attività sottostante di cui si ha conoscenza);
  
2. Partial look-through:
  - I. dalle FTO 01519.02/72 per la parte del pool di attività sottostante di cui si ha conoscenza;
  - II. dalla 03940.09 per la parte del pool di attività sottostante di cui non si ha conoscenza;

3. Unknown: dalla FTO 01064.02

Le operazioni di cartolarizzazioni sintetica, sia per l'Originator sia per l'Investor, contribuiscono alla generazione dei Template C 14 00 e C 14 01.

## **LE CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI MONOTRANCHE**

Ai sensi del regolamento (UE) 2017/2401 una cartolarizzazione è l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:

- a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni;
- b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema;
- c) l'operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2013/575.

Al fine di identificare le cartolarizzazioni cosiddette "monotranche" nelle quale non si configura una segmentazione del rischio viene richiesto il nuovo attributo di **TCOR38 - CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA AI FINI DEL REG 2401/2017** con il seguente dominio 0=SI, 1=NO.

Se il suddetto attributo è pari a 1 allora il digit di TCOR 38 – CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI deve essere pari a 0. Per l'alimentazione del restante input restano valide le indicazioni attualmente in vigore.

Per tale tipologia di operazione ai fini della segnalazione prudenziale (solvency) vale quanto di seguito indicato:

- ✓ Se il ruolo dell'azienda è "ORIGINATOR" si distinguono due casi:
  - a) "originator" che cede con "derecognition": viene rilevato, ai fini prudenziali, il rischio connesso con la quota dei titoli "monotranche" acquistati e iscritti in bilancio (le attività sottostanti cedute non sono più iscritte nel bilancio del cedente/ente segnalante).

- b) “originator” che cede senza “derecognition”: viene rilevato, ai fini prudenziali, il rischio connesso con le attività cedute (i sottostanti la cartolarizzazione) e non quello relativo ai titoli “monotranche” detenuti (sia le attività sottostanti cedute che la quota dei titoli “monotranche” acquistata sono iscritti nel bilancio del cedente/ente segnalante).
- ✓ Se il ruolo dell’azienda è “investor” viene rilevato il rischio della quota dei titoli “monotranche” acquistati e iscritti in bilancio.

In tutti i casi sopra menzionati il rischio rilevato, a seconda dei casi dalle singole attività sottostanti oppure dai titoli detenuti, viene segnalato nel template C 07.00 e collegati. Nulla è oggetto di segnalazione nei template relativi alle posizioni verso la cartolarizzazione (template C 13.01, C 14.00 e C 14.01).

Tale schema segnaletico deve essere applicato anche in tutti gli altri ambiti informativi (leva finanziaria e asset encumbrance) per i quali si applica la definizione di operazione di cartolarizzazione prevista dal regolamento (UE) 2017/2401.